



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)
12 dicembre 2013

Causa F-142/11

Erik Simpson
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Funzione pubblica — Promozione — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 in seguito al buon esito di un concorso per il grado AD 9 — Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, in base al quale il sig. Simpson chiede, da una parte, l'annullamento della decisione del 9 dicembre 2010, con cui il Consiglio dell'Unione europea ha respinto la domanda di promozione al grado AD 9 da lui presentata dopo aver superato il concorso generale EPSO/AD/113/07, organizzato per la nomina di capi unità di grado AD 9 nel settore della traduzione, e della decisione del 7 ottobre 2011 recante rigetto del suo reclamo, nonché, dall'altra, la condanna del Consiglio al risarcimento del danno da lui subito.

Decisione: La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 9 dicembre 2010 è annullata. Il ricorso è respinto quanto al resto. Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Simpson.

Massime

1. Funzionari — Decisione lesiva — Obbligo di motivazione — Portata — Valutazione in concreto (Statuto dei funzionari, art. 25)

2. Funzionari — Decisione lesiva — Obbligo di motivazione al più tardi nella fase del rigetto del reclamo — Portata — Motivazione insufficiente — Regularizzazione nel corso del procedimento contenzioso — Limiti (Statuto dei funzionari, artt. 25 e 90, § 2)

1. L'obbligo di motivazione, previsto dall'articolo 25 dello Statuto, mira, da un lato, a fornire all'interessato un'indicazione sufficiente a valutare la fondatezza della decisione dell'amministrazione e l'opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a consentire a quest'ultimo di esercitare il suo sindacato. La sua portata dev'essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi dedotti e dell'interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni. Infatti, la motivazione del rigetto di una domanda di promozione sostanzialmente consistente in un semplice riferimento all'interesse del servizio senza nessun'altra spiegazione non consente al Tribunale di esercitare il suo sindacato.

(v. punti 21 e 26)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 ottobre 2004, Vicente-Núñez/Commissione, T-294/02, punto 94

2. Le spiegazioni fornite dall'amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale non possono ovviare alla mancanza di motivazione di una decisione lesiva. Inoltre, non è possibile neppure ammettere che un'istituzione possa successivamente modificare la motivazione di una decisione da essa adottata, giustificandola, ad esempio, alla luce di disposizioni diverse da quelle inizialmente dedotte. Infatti, tale modo di procedere condurrebbe l'istituzione a violare l'obbligo ad essa incombente di motivare le proprie decisioni, come risultante dal combinato disposto dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, al fine, da una parte, di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per valutare la fondatezza del rigetto della sua domanda e l'opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, e dall'altra, di consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato.

Viceversa, un'insufficienza della motivazione fornita nell'ambito della fase precontenziosa non giustifica l'annullamento della decisione impugnata quando precisazioni complementari siano fornite dall'autorità che ha il potere di nomina in pendenza di giudizio, fermo restando, tuttavia, che l'istituzione non è autorizzata a sostituire una motivazione interamente nuova alla motivazione iniziale errata.

(v. punti 27-29)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, punto 22; 30 maggio 1984, Picciolo/Parlamento, 111/83, punto 22; 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C-343/87, punto 15

Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, Volger/Parlamento, T-52/90, punto 40; 3 marzo 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, punti 26 e 27; 9 gennaio 1996, Bitha/Commissione, T-23/95, punto 30; 17 febbraio 1998, Maccaferri/Commissione, T-56/96, punto 38; 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T-338/00 e T-376/00, punto 55; 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T-218/02, punto 63